

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:



# COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

Il Sindaco  
Boniotti dott.ssa Valentina



Il Segretario Comunale  
Sciatti dott. Armando

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI COPIA CONFORME

- copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio come previsto dal 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- copia della presente viene, inoltre, trasmessa ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Polaveno, li 12 giugno 2020



Il Segretario Comunale  
Sciatti dott. Armando

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- è divenuta esecutiva in data 7 luglio 2020 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Polaveno, li 9 luglio 2020

Il Segretario Comunale  
Sciatti dott. Armando

OGGETTO: **APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA RETE CICLOPEDONALE DENOMINATA "GRENWAY" DI VALLE TROMPIA".**

Il giorno ventotto maggio dell'anno duemilaventi alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio comunale.

All'appello risultano:

N	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	BONIOTTI	Valentina	X	
2	PELI	Fabio Ottavio	X	
3	ZUGNO	Mattia	X	
4	POLOTTI	Patrizia	X	
5	PELI	Monica	X	
6	PALINI	Sandro	X	
7	VINATI	Ivonne	X	
8	PINTOSSI	Umberto	X	
9	COLLICELLI	Alessandra	X	
10	BONIOTTI	Cristian	X	
11	PINTOSSI	Antonio		X G
			10	1

Accertata la validità dell'adunanza, la sig. Boniotti dott.ssa Valentina in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sciatti dott. Armando.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco relazione;

**Bonioffi Cristian** lamenta il ritardo nella comunicazione della Convenzione;

**Premesso**

che il nostro Comune fa parte della Comunità Montana di Valle Trompia; che la Comunità Montana di Valle Trompia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 è unione di comuni, ente locale istituito, tra l'altro, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali

l'art. 28 c. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce: "l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle Comunità Montane. Spetta, altresì, alle Comunità Montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla Provincia e dalla Regione";

l'art. 30 del D.Lgs n° 267/2000 che dispone che gli enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

l'art. 11 della legge 31/01/94 n. 97 che dispone che "i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi";

la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, servizi comunali), come modificata ed integrata dalla l.r. n. 33 del 23 dicembre 2008;

l'art. 9 comma 3 della stessa che stabilisce che le comunità montane, oltre alle funzioni conferite dalla legge, possano gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni; è stabilito che in tal caso ogni servizio o funzione gestito in forma associata dalla comunità montana sia regolato da apposita convenzione che ne determina le modalità e condizioni di svolgimento, l'imputazione delle relative spese, incluse quelle riferibili all'organizzazione, nonché gli obblighi reciproci degli enti;

l'art. 19 comma 1 che stabilisce che la Regione incentiva lo sviluppo di forme stabili di funzioni associate di funzioni o servizi comunali, destinando contributi specifici e fornendo supporto tecnico prioritariamente a favore di unioni di comuni e comunità montane;

**Considerato**

che presso i territori dei 18 comuni della Valle Trompia è stata realizzata negli anni una rete di percorsi ciclopedonali, ovvero sono stati individuati sentieri utilizzabili per le Mountain Bike, ovvero sono state realizzate opere infrastrutturali per adeguare la viabilità carrabile tradizionale al transito della mobilità lenta;

tali interventi hanno visto il contributo di diversi enti quali i Comuni, la Provincia di Brescia, la Regione Lombardia, la Comunità Montana di Valle Trompia, legati da un medesimo fine, rispetto al quale si percepisce, anche da parte dell'utenza fruitrice, la necessità di un coordinamento unitario;

che le singole amministrazioni locali condividono la volontà di tutelare ed incrementare la mobilità lenta sul proprio territorio, sia come forma alternativa ai sistemi tradizionali di mobilità, sia come strumento ricreativo e di valorizzazione delle potenzialità paesaggistiche e culturali del territorio in chiave di ricettività diffusa;

che tali obiettivi di valorizzazione non possono prescindere da un'azione coordinata che punti a garantire la continuità fisica e la costante manutenzione di tali percorsi, ne governi in modo unitario la fruizione, ne curi l'incrementazione mediante la partecipazione a bandi di finanziamento, ne garantisca un'adeguata visibilità e comunicazione, curi e sviluppi azioni

di promozione sia verso il tessuto culturale, ricettivo e turistico del territorio, sia verso gli operatori sportivi ed economici al fine di ricavarne adeguate sponsorizzazioni;

che Comunità Montana di Valle Trompia è l'ente comprensoriale di riferimento del territorio, per costituzione già adeguata a gestire tematiche sovramunicipali ed inoltre da anni impegnato nella fattiva realizzazione di interventi specifici nel settore della viabilità ciclopedonale, culminati da ultimo nella realizzazione dell'Azione "Greenway" del progetto Valli Resilienti finanziato da Fondazione Cariplo;

che l'affidamento a Comunità Montana di tale gestione costituisce naturale e sinergico completamento rispetto ad analogo affidamento per la gestione associata delle tematiche legate allo sviluppo turistico del territorio;

**Visto**

il programma predisposto per giungere alla realizzazione di una nuova gestione associata tra i comuni con delega di capofila alla Comunità Montana, contenente i principi fondamentali di tale attività, i passi per giungere alla sua realizzazione ed una prima quantificazione economica triennale dei relativi fabbisogni economici, presentata ed approvata all'unanimità nella Conferenza dei Sindaci del 3 febbraio 2020;

la bozza di Convenzione predisposta all'uopo e comprensiva della definizione dell'oggetto, l'ambito territoriale e le sue variazioni, la specifica individuazione dei percorsi mediante un allegato cartografico l'indicazione delle attività prevalenti della gestione, l'assetto organizzativo e di governance della gestione associata, la puntuale indicazione degli impegni economici delle parti, il piano finanziario ed il metodo di ripartizione delle spese tra i partecipanti tramite allegati tabellari per la definizione dei criteri di riparto e ritenuta degna di approvazione;

Considerato che sulla bozza di Convenzione ed i relativi allegati cartografici e tabellari si è espressa in modo favorevole ed unanime la Conferenza dei Sindaci del 29 Aprile 2020;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai relativi Responsabili dell'Ente; Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge da 10 Consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

1. DI APPROVARE la bozza di Convenzione per la gestione associata della rete ciclopedonale denominata "GREENWAY DI VALLE TROMPIA", comprensiva dei suoi allegati cartografici (uno) e tabellari (quattro) che prevede la partecipazione del nostro Comune a tale nuova Gestione Associata;

2. DI DELEGARE la Comunità Montana di Valle Trompia a svolgere il ruolo di capofila di tale Gestione Associata;

3. DI DELEGARE il Sindaco alla sottoscrizione della allegata Convenzione, con facoltà di rettifica o puntualizzazione di eventuali refusi o precisazioni che non alterino il senso fondamentale del documento;

4. DI DARE ATTO che, come previsto dall'art. 2 della Convenzione, l'ambito territoriale di competenza della Gestione Associata è suscettibile di variazioni ed inclusioni di eventuali nuovi enti, che potranno aggregarsi mediante analogo adesione alla presente Convenzione, senza necessità di modificazione della stessa, salvo gli adeguamenti delle tabelle di riparto della spesa, di competenza della Conferenza dei Sindaci della Gestione Associata;

5. DI DELEGARE il Responsabile dell'Area Tecnica ed il Responsabile Economico finanziaria all'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti;

6. DI DICHIARARE con voti favorevoli unanimi espressi con separata votazione da n. 10 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

1. Sarà cura della Comunità Montana di Valle Trompia stipulare una idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per i sinistri che dovessero intervenire lungo gli itinerari oggetto di affidamento da parte della presente convenzione, in modo da lasciare indenni le relative amministrazioni comunali.

#### **Art. 13 – Recesso e risoluzione della Convenzione**

1. Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 11, ciascun Ente ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni allo scadere di ciascun triennio. In tal caso l'Ente recedente deve darne comunicazione agli organi consiliari dei Comuni interessati, i quali ne prendono atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza del triennio, ed è efficace dal 1° gennaio rispettivamente del quarto o del settimo anno.
2. Il recesso non deve arrecare nocumento ai restanti Enti convenzionati e, nel caso di spese pluriennali, l'Ente recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino alla estinzione delle stesse.
3. È consentito all'Ente recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico.
4. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni consiliari di tutti gli Enti convenzionati.
5. L'accordo di cui al comma 4 deve disciplinare anche la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

#### **Art. 14 - Controversie**

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli enti aderenti alla presente convenzione sono demandata al Foro di Brescia.

5. La spesa per eventuali progetti straordinari sarà ripartita tra i Comuni interessati in base a specifici accordi fra le Amministrazioni interessate definiti di comune intesa con la Comunità Montana di Valle Trompia.

#### **Art. 8 - Modalità di coordinamento, gestione e di verifica**

1. Il monitoraggio delle modalità di funzionamento dei servizi, l'ottimizzazione e lo sviluppo dell'assetto organizzativo competono di norma alla Conferenza dei Sindaci della Gestione Associata.
2. L'Ufficio Greenway di Comunità Montana si rapporta di norma con i funzionari preposti degli uffici tecnici comunali, laddove se ne verificchi la necessità.

#### **Art. 9 – Competenze della Conferenza dei Sindaci della Gestione Associata**

1. La Conferenza dei Sindaci della Gestione Associata ha compiti di indirizzo e di verifica sull'operato della gestione associata.
2. La Conferenza dei Sindaci della Gestione Associata è chiamata in primo luogo ad approvare, su proposta della Giunta Esecutiva, i documenti predisposti dal Responsabile della gestione associata:
  - a) Programma di azione della Gestione Associata
  - b) Piano finanziario triennale della gestione associata
  - c) Schema di riparto delle quote tra gli enti
  - d) Bilancio consuntivo della gestione associata
3. Il funzionamento della Conferenza dei Sindaci della Gestione Associata è disciplinato dalle norme previste per l'Assemblea comunitaria.

#### **Art. 10 - Competenze del Presidente della Comunità Montana**

1. Il Presidente della Comunità Montana provvede a:
  - a) sovrintendere al buon funzionamento del servizio associato, curando anche i necessari rapporti con gli Enti di appartenenza;
  - b) curare i rapporti con gli organi rappresentativi dei comuni associati;
  - c) nominare il Responsabile della gestione associata ed i Responsabili dell'Ufficio centrale.
2. Il Vicepresidente della Comunità Montana sostituisce il Presidente in sua assenza.

#### **Art. 11 - Durata della Convenzione**

1. La convenzione ha durata di dieci anni dalla data di stipulazione.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.
3. Resta ferma la possibilità per i comuni di riassumere in proprio la gestione dei singoli servizi alla scadenza degli accordi in essere.

#### **Art. 12 – Coperture assicurative**

1. Alla Comunità Montana competono le funzioni di ente referente per la gestione del servizio associato e per l'attuazione degli indirizzi e dei programmi di attività contenuti nel progetto di gestione associata approvato dalla Conferenza dei Sindaci dei comuni aderenti.
2. La Comunità Montana di Valle Trompia, in qualità di ente coordinatore, si impegna a:
  - a) mettere a disposizione idonei spazi dedicati alle attività di coordinamento, garantendo il supporto organizzativo necessario per quanto attiene ai servizi generali di segreteria, ai servizi finanziari di gestione finanziaria e rendicontazione ed al servizio informatico;
  - b) coordinare le iniziative previste dalle azioni di intervento per la gestione ordinaria e verificare la realizzazione dei progetti straordinari del servizio associato, in coerenza con le finalità e gli obiettivi prefissati e secondo il contenuto dei programmi di attività contenuti nel progetto di gestione associata definito dalla Conferenza dei Sindaci della Gestione Associata;
  - c) assumere tutti gli atti a valenza esterna connessi all'attività dell'ufficio centrale;
  - d) imputare le spese necessarie al funzionamento dei servizi associati su appositi capitoli del proprio bilancio
3. I Comuni partecipanti collaborano con l'Ufficio Greenway Valle Trompia mettendo a disposizione le informazioni in proprio possesso, nonché partecipando – ove necessario – ai tavoli di lavoro da questo convocati per affrontare gli aspetti tecnici e gestionali che eventualmente si dovessero presentare.
4. Tutte le spese della gestione associata, relative all'Ufficio Greenway Valle Trompia, saranno rendicontate dalla Comunità Montana di Valle Trompia. I comuni partecipanti si impegnano a sostenere le quote di loro competenza, fissate con il piano finanziario della gestione associata, come meglio precisato nel successivo articolo.

#### **Art. 7 - Piano finanziario e ripartizione degli oneri tra gli enti aderenti**

1. La gestione associata prevede un Piano finanziario che viene predisposto su un arco temporale triennale con la previsione delle spese per la gestione ordinaria e per gli eventuali progetti straordinari, nonché con la previsione delle entrate per rimborsi, trasferimenti o altro correlate espressamente alla gestione associata.
2. I piani annuali della gestione associata ed i relativi bilanci annuali consuntivi sono predisposti dal Responsabile della gestione associata di cui al precedente art. 5 comma 2 e approvati dalla Conferenza dei Sindaci della Gestione Associata, su proposta della Giunta Esecutiva, contestualmente al bilancio di previsione. I piani finanziari saranno poi trasmessi ai comuni partecipanti al fine di ottenere l'impegno di spesa dei responsabili comunali relativamente alle quote di propria competenza.
3. Il Piano Finanziario potrà essere modificato annualmente con le modalità previste al precedente comma 2 per l'approvazione del piano, in caso di sviluppo, implementazione o modifica dei servizi gestiti, nonché per la realizzazione di eventuali progetti straordinari.
4. La quota di partecipazione dovuta dai singoli Comuni partecipanti per la gestione ordinaria sarà determinata sulla base del piano finanziario approvato e sulla base dei criteri di ripartizione e modalità che in prima istanza sono contenuti nell'Allegato 2 (scheda) alla presente convenzione, e riferiti alle diverse dimensioni dei comuni ed all'estensione della rete sul proprio territorio. Tali criteri sono suscettibili di aggiornamento, con le modalità previste dai commi 2 e 3 precedenti.

#### Art. 4 – Attività prevalenti della gestione associata

1. L'attività della gestione associata è finalizzata al mantenimento, il potenziamento e la valorizzazione della Greenway di Valle Trompia, mediante un insieme sistematico di azioni. Tra queste, senza pretesa di esaurività si citano:
  - a) la mappatura e adeguata cartografia degli itinerari
  - b) il monitoraggio costante delle condizioni di consistenza dell'infrastruttura
  - c) la promozione di un piano pluriennale di manutenzione ordinaria
  - d) la messa in opera di interventi di manutenzione ordinaria, sia riguardo al sedime che riguardo alle opere accessorie (staccionate, segnalatica etc...)
  - e) la normazione e gestione delle modalità di utilizzo dell'infrastruttura
  - f) la ricerca e promozione di forme di finanziamento per far fronte ad ampliamenti od interventi di manutenzione straordinaria
  - g) lo sviluppo di sinergie con i settori culturali, turistici ed economici del territorio
  - h) il governo e la promozione di attività sportive dilettantistiche
  - i) la comunicazione e promozione turistica dell'infrastruttura tramite sito dedicato, social web, eventi speciali, fiere ...
  - j) la raccolta di contributi, collaborazioni, sponsorizzazioni ed ogni altro possibile introito da finalizzarsi al miglioramento delle condizioni di esercizio del bilancio della gestione medesima.
2. Le eventuali necessità da affrontare in regime di manutenzione straordinaria o nuove opere di estendimento o potenziamento della infrastruttura esistente, saranno affrontate con il contributo di eventuali finanziamenti ad hoc e la partecipazione economica dei comuni competenti per territorio.

#### Art. 5 - Assetto Organizzativo

1. La gestione associata viene svolta attraverso un ufficio centrale, situato nell'ambito della Comunità Montana di Valle Trompia e denominato "Ufficio Greenway Valle Trompia".
2. L'Ufficio Greenway Valle Trompia è condotto dal Dirigente Area Tecnica della Comunità Montana, che si avvale di norma del personale della Comunità Montana stessa, ovvero di collaboratori esterni all'uopo incaricati.
3. Sono di esclusiva competenza di tale Ufficio:
  - a. il governo dell'utilizzo dell'infrastruttura in concessione, mediante l'emissione di apposite ordinanze, autorizzazioni e divieti, da emettersi con riguardo al quadro normativo vigente, eventualmente integrato da specifici Regolamenti da adottarsi
  - b. l'introito di eventuali sanzioni, canoni o diritti d'uso
  - c. la programmazione triennale delle attività da svolgersi per la gestione associata
  - d. la progettazione, l'affidamento, la direzione dei lavori e la contabilità delle opere di manutenzione ordinaria
  - e. la gestione della comunicazione esterna relativa alla Greenway di Valle Trompia
  - f. la gestione finanziaria e la rendicontazione della gestione associata nei confronti dei comuni

#### Art. 6 - Impegni degli enti partecipanti

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art.1 – Costituzione della Gestione associata e delega alla Comunità Montana di Valle Trompia.**

1. I comuni di Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezze, Tavernole Sul Mella, Villa Carcina, si convenzionano con il presente atto per partecipare ad una gestione associata della rete ciclopedonale denominata Greenway di Valle Trompia ed affidare alla Comunità Montana di Valle Trompia il ruolo di coordinamento di tale gestione, secondo i criteri ed i modi più oltre descritti, ai sensi delle disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 9 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19.

#### **Art. 2 – Oggetto, ambito territoriale di competenza e sue variazioni**

1. L'oggetto fisico della presente gestione associata riguarda la rete dei percorsi ciclopedonali individuata nell'Allegato 1 (elaborato grafico) alla convenzione e comprendente sia i percorsi in sede propria protetta e gli eventuali tratti di collegamento su viabilità tradizionale che costituiscono il cosiddetto Percorso SLOW della Greenway Valli Resilienti, sia la rete sentieristica di montagna, adattata al transito ciclistico denominata percorso MTB della Greenway Valli Resilienti. La rete stradale del percorso ROAD della Greenway Valli Resilienti costituisce elemento di riferimento per le attività divulgative e di valorizzazione comune, ma non costituisce oggetto fisico di pertinenza della presente convenzione.
2. L'ambito territoriale di competenza è quello ricompreso all'interno della sommatoria dei Comuni che partecipano alla presente convenzione. Gli ambiti di effetto dell'azione svolta all'interno dell'ambito di competenza si estendono naturalmente sia verso la limitrofa Valle Sabbia, verso il capoluogo di Brescia e verso gli altri territori confinanti, verso i quali saranno incentivate tutte le possibili forme di cooperazione e collegamento, anche fisico.
3. L'oggetto fisico e l'ambito territoriale di riferimento possono variare in dipendenza dell'adesione di altri Comuni o Comunità Montane, ovvero dalla realizzazione di nuovi tratti di infrastruttura collegabili ed usufruibili ad integrazione della rete fisica originaria.

#### **Art. 3 – Trasferimento in concessione del sedime della rete**

1. Al fine di semplificare le attività di governo e manutenzione delle opere fisiche oggetto della presente convenzione, i comuni trasferiscono in regime di concessione a Comunità Montana tutte le aree e le pertinenze immediatamente funzionali dei percorsi individuati al comma 1 dell'art. 2
2. Il trasferimento in parola ha effetti sulle competenze, e la gestione dei diritti e dei doveri che riguardano l'utilizzo delle infrastrutture e non rileva viceversa nei confronti della proprietà, che rimane, anche catastalmente, invariato, come nella situazione originaria.
3. La concessione decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e resta in essere per tutta la durata della convenzione stessa. In caso di estendimenti dell'oggetto fisico della gestione, la concessione s'intende estesa anche alle nuove infrastrutture.

definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

L'art. 11 della legge 31/01/94 n.97 che dispone che "I Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi";

- la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni Lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), come modificata ed integrata dalla l.r. n. 33 del 23 dicembre 2008;

- l'art. 9 comma 3 della stessa che stabilisce che le comunità montane, oltre alle funzioni conferite dalla legge, possano gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni; è stabilito che in tal caso ogni servizio o funzione gestito in forma associata dalla comunità montana sia regolato da apposita convenzione che ne determina le modalità e condizioni di svolgimento, l'imputazione delle relative spese, incluse quelle riferibili all'organizzazione, nonché gli obblighi reciproci degli enti;

- l'art. 19 comma 1 che stabilisce che la Regione incentiva lo sviluppo di forme stabili di funzioni associate di funzioni o servizi comunali, destinando contributi specifici e fornendo supporto tecnico prioritariamente a favore di unioni di comuni e comunità montane;

## Considerato

- che presso i territori dei partecipanti comuni è stata realizzata negli anni una rete di percorsi ciclopedonali, ovvero sono stati individuati sentieri utilizzabili per le Mountain Bike, ovvero sono state realizzate opere infrastrutturali per adeguare la viabilità carrabile tradizionale al transito della mobilità lenta;

- tali interventi hanno visto il contributo di diversi enti, Comune, Provincia, Regione, Comunità Montana, legati da un medesimo fine, rispetto al quale si percepisce, anche da parte dell'utenza fruitrice, la necessità di un coordinamento unitario;

- che le singole amministrazioni locali condividono la volontà di tutelare ed incrementare la mobilità lenta sul proprio territorio, sia come forma alternativa ai sistemi tradizionali di mobilità, sia come strumento ricreativo e di valorizzazione delle potenzialità paesaggistiche e culturali del territorio in chiave di ricettività diffusa;

- che tali obiettivi di valorizzazione non possono prescindere da un'azione coordinata che punti a garantire la continuità fisica e la costante manutenzione di tali percorsi, ne governi in modo unitario la fruizione, ne curi l'incrementazione mediante la partecipazione a bandi di finanziamento, ne garantisca un'adeguata visibilità e comunicazione, curi e sviluppi azioni di promozione sia verso il tessuto culturale, ricettivo e turistico del territorio, sia verso gli operatori sportivi ed economici al fine di ricavarne adeguate sponsorizzazioni;

- che Comunità Montana di Valle Trompia è l'ente comprensoriale di riferimento del territorio, per costituzione già adeguata a gestire tematiche sovracomunali ed inoltre da anni impegnato nella realizzazione di interventi specifici nel settore della viabilità ciclopedonale, culminati da ultimo nella realizzazione dell'Azione "Greenway" del progetto Valli Resilienti finanziato da Fondazione Cariplo;

- che l'affidamento a Comunità Montana di tale gestione costituisce naturale e sinergico completamento rispetto ad analogo affidamento per la gestione associata delle tematiche legate allo sviluppo turistico del territorio;



10. MIRELLA ZANINI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di COLLIO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;
11. SARA GHIDONI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di BOVEZZO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;
12. TIZIANO BERTOLI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di NAVE in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;
13. CESARE SAMBICI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di CAINO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;
14. VALENTINA BONIOTTI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di POLAVENO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;
15. ANTONELLA MONTINI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di BRIONE in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;
16. JOSEHF FACCHINI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di LUMEZZANE in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;
17. BERTELLI MAURO il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di IRMA in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;
18. ILARIO MEDAGLIA il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di MARMENTINO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;
19. BRUNO BETTINSOLI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di LODRINO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

### **Richiamate**

le delibere di Assemblea di Comunità Montana e di Consiglio Comunale di tutti i comuni intervenuti;

### **Premesso**

- che la Comunità Montana, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 è unione di comuni, ente locale istituito, tra l'altro, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali

- l'art. 28 c. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce: "L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione";

- l'art. 30 del D.L.gs n° 267/2000 che dispone che gli enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano

# CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA RETE CICLOPEDONALE DENOMINATA "GREENWAY" DI VALLE TROMPIA

**BOZZA DI**

L'anno duemilaventenni, il giorno ventinove del mese di Aprile presso la sede della Comunità Montana di Valle Trompia sono intervenuti i Signori:

1. MASSIMO OTTELLI il quale interviene nel presente atto nella qualità di PRESIDENTE della  
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA in nome, per conto e nell'interesse della quale  
agisce;

2. AGOSTINO DAMIOLINI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del  
Comune di CONCESIO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

3. MORIS CADEI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di  
VILLA CARCINA in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

4. DONATELLA ONGARO il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del  
Comune di SAREZZO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

5. PIERANGELO LANGELOTTI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO  
del Comune di GARDONE VAL TROMPIA in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

6. DIEGO BERTUSSI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune  
di MARCHENO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

7. GERARDO FERRI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune  
di TAVERNOLE S/M in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

8. OLIVIERO GIPPONI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del  
Comune di PEZZAZE in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

9. MANOLO ROSSINI il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del  
Comune di BOVEGNO in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;



CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA RETE CICLOPEDONALE DENOMINATA "GRENWAY" DI VALLE TROMPIA".

Pareri di regolarità tecnica e contabile.

Il sottoscritto Responsabile dell'area Tecnica:


Visto l'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO

relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.

relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.

Polaveno, 4 giugno 2020



Il Responsabile del Servizio  
Francesca M. Zubani

Il sottoscritto Responsabile dell'area Finanziaria:

visto l'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., esprime parere

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO

relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto.

la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Polaveno, 28 maggio 2020



Il Responsabile Finanziario  
Dott. Angelo Zanetti